

Oltre 330.000 soci in tutta Italia
Membro del Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti
Membro BEUC, Bureau Européen des Unions de Consommateurs
Membro di Consumers International

Alla c.a.

Gabriele Albertini

Parlamento europeo
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE)

Aldo Patriciello

Parlamento europeo
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE)

Vittorio Prodi

Parlamento europeo
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE)

Amalia Sartori

Parlamento Europea
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE)

Patrizia Toia

Parlamento Europea
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE)

Milano, 30 maggio 2012

Oggetto: ACTA – accordo commerciale anticontraffazione

Gentile Onorevole,

Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, in qualità di membro del BEUC, organizzazione europea dei consumatori, con la presente esprime il proprio dissenso rispetto all'ACTA e contestualmente Le chiede di respingere tale accordo internazionale in sede di votazione.

L'ACTA non tutela i diritti fondamentali dei consumatori.

Al BEUC rincresce il fatto che l'ACTA miri a rafforzare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale a discapito dei diritti dei consumatori e delle libertà fondamentali dei cittadini.

- ❖ **Diritto alla protezione dei dati personali a rischio:** l'art. 27.4 dell'ACTA prevede l'obbligo per gli Internet Service Providers (ISPs) di rivelare, su richiesta delle autorità competenti, l'identità dei sottoscrittori che fanno uso di un determinato indirizzo IP sospettato di violare i diritti di proprietà intellettuale. L'ACTA non fa riferimento alle autorità giudiziarie, per cui richiede in sostanza ai providers di controllare i comportamenti online degli utenti e di rivelare i loro dati personali al di fuori di un procedimento giudiziario e sulla base di una semplice accusa di violazione senza prove sufficienti. Lo European Data Protection Supervisor non a caso ha espresso una serie di preoccupazioni riguardo all'impatto dell'ACTA¹.
- ❖ **Diritto al giusto processo a rischio:** l'art. 27.2 dell'ACTA introduce la nozione di "equo processo", quando definisce le tutele che le misure di enforcement nell'ambiente digitale devono rispettare. La nozione di "equo processo", tuttavia, non esiste nel diritto comunitario. Parlare di equo processo non è la stessa cosa che parlare di "giusto processo", che, al contrario, è un diritto fondamentale sancito dalla Carta Europea dei Diritti Fondamentali ed è altresì chiaramente riaffermato nella recente revisione del Pacchetto Telecom. La Corte di Giustizia Europea ha peraltro esplicitamente ribadito il principio dell'effettiva protezione giudiziaria come principio generale di diritto comunitario².
- ❖ **Diritto di presunzione di innocenza a rischio:** l'art. 27.4 dell'ACTA richiede ai fornitori di servizi online di comunicare le informazioni relative ad ogni presunta violazione in base alla denuncia del titolare dei diritti. Non c'è, tuttavia, una chiara definizione di cosa sia una "presunta" violazione. Si apre così la strada a possibili abusi da parte dei titolari dei diritti che possono chiedere la rimozione dei contenuti senza dover fornire una prova efficace e sostanziale dell'avvenuta violazione.

1

http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2012/12-04-24_ACTA_EN.pdf

² ECJ, 13 marzo 2007, Caso C-432/05, UNIBET

- ❖ **Diritto di essere ascoltato a rischio:** l'art. 12 dell'ACTA non prevede una adeguata tutela procedurale per i convenuti, ovvero il diritto di essere ascoltati e il diritto di richiedere un riesame delle decisioni.

ACTA non rispetta l'acquis comunitario nell'ambito dell'enforcement della proprietà intellettuale.

Contrariamente a quanto affermato dai titolari dei diritti, l'UE ha già adottato regole sull'enforcement della proprietà intellettuale. La Direttiva 2004/48 prevede infatti sanzioni civili in caso di violazione della proprietà intellettuale. L'ACTA in ogni caso non si raccorda con quanto ivi stabilito.

- ❖ **Scala commerciale:** l'ACTA introduce una definizione di "scala commerciale" che non appare nell'attuale acquis comunitario. L'art. 23.1, che fa riferimento a sanzioni penali, include una definizione molto ampia in cui rientrano gli atti compiuti con l'intento di ottenere vantaggi economici o commerciali diretti o indiretti nonché gli atti che favoriscono o incoraggiano la violazione della proprietà intellettuale. Non c'è tuttavia una definizione di cosa significhi "vantaggio economico indiretto" e "favorire e incoraggiare".
- ❖ **Danni:** i criteri stabiliti dall'ACTA per la quantificazione del risarcimento dei danni non coincidono con il criterio di "appropriatezza del danno "all'effettivo pregiudizio sofferto" come introdotto dalla Direttiva 2004/48. In particolare, la previsione relativa al "valore del bene o servizio leso, misurato sulla base del prezzo di mercato, oppure del prezzo al dettaglio raccomandato" non ha equivalenti nel diritto comunitario e non riflette l'effettiva perdita economica subita dal titolare del diritto. Il valore del danno in termini di prezzo al dettaglio raccomandato è più alto di quello del pregiudizio effettivo.

Lo studio commissionato dalla Commissione Commercio Internazionale del Parlamento europeo ha concluso che l'ACTA stabilisce un grado di protezione che sembra andare al di là dei limiti del diritto comunitario. In particolare, ci sono un certo numero di previsioni che sollevano dubbi circa la loro compatibilità con la normativa europea vigente.

L'ACTA rischia in generale di erodere ogni sostegno residuo nel sentire comune ai diritti della Proprietà Intellettuale, mentre le sproporzionate misure di enforcement comportano il rischio di limitare l'accesso dei consumatori all'informazione e alla conoscenza senza portare alcun beneficio tangibile ai creatori.

Il BEUC chiede che ci sia un approccio specifico che tratti separatamente il problema della contraffazione dei prodotti materiali. Un unico strumento di tutela che cerchi di raggruppare tutto, sia che si tratti di contraffazione di medicinali che di download di musica da parte degli adolescenti, non è logico o proporzionato.

Sulla base di quanto sopra esposto Le chiediamo, pertanto, di votare contro l'ACTA e di sollecitare i Suoi colleghi della Commissione Commercio internazionale a fare altrettanto bocciando questo accordo internazionale.

Restiamo a Sua disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

Cordiali saluti,
Avv. Marco Pierani
Responsabile Relazioni Esterne Istituzionali
Altroconsumo

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a horizontal line extending to the right.